

4

Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro

collaborazione e
coprogettazione

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di **coordinamento** e di **co-progettazione**:

- un **accordo tra i soggetti** (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurano il supporto formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;
- la **progettazione dell'intero percorso**, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;

- la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al **percorso individuale di apprendimento**, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento dell'intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell'autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato;
- un **flusso costante di informazioni** tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti.

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, dunque, deve considerare sia la *dimensione curricolare*, sia la *dimensione esperienziale*, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

progetto
personalizzato

a. **Ruolo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o del Comitato Scientifico (CS)**

Come previsto dai nuovi ordinamenti, la scuola può innovare la propria struttura organizzativa attraverso l'articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti e la costituzione del **Comitato Tecnico Scientifico** negli istituti tecnici e professionali¹⁵ e del **Comitato Scientifico** nei licei¹⁶.

La scuola può anche dotarsi di un **gruppo dedicato all'alternanza**, come già avviene in molti istituti, cui possono partecipare soggetti esterni, che hanno competenze non presenti nella scuola, necessarie per affrontare l'esperienza di lavoro.

¹⁵ Ai sensi all'articolo 5, comma 3, dei dd.PP.RR. 87 e 88 del 2010 recanti i Regolamenti per il riordino degli istituti tecnici e professionali, il Comitato Tecnico Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.P.R. 89 del 2010, recante il Regolamento per il riordino dei licei, il Comitato Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

Il Comitato Tecnico Scientifico (o il Comitato Scientifico per i licei) riveste un ruolo fondamentale per l'apertura della scuola all'esterno. La costituzione dei CTS/CS può contribuire a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l'autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide dell'innovazione.

I CTS/CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

In relazione agli obiettivi da conseguire, molte scuole hanno strutturato due tipi di CTS/CS: uno relativo al singolo istituto ed uno di territorio che raccoglie le istanze di più istituti (di territorio o di rete).

La struttura territoriale contribuisce a costruire un raccordo sistematico tra le filiere produttive e le istituzioni scolastiche presenti nelle realtà locali, utile anche per razionalizzare l'offerta formativa e moltiplicare le opportunità di inserimento degli studenti nei contesti operativi. Essa può rappresentare un punto di riferimento per le scuole che si avvicinano all'alternanza e cercano strutture disponibili ad accogliere i propri studenti.

CTS/CS
raccordo sinergico

Il **CTS/CS di rete o di filiera** tiene conto delle tipologie di scuole all'interno di una zona più o meno ampia e può collegare istituzioni scolastiche dello stesso ordine di studi, ad esempio solo licei, o solo istituti tecnici e/o professionali, oppure una rete di scuole di diversa tipologia presenti in uno stesso territorio. Nasce, in genere, nei contesti in cui la sperimentazione di reti di scuole per la realizzazione di servizi o attività ha una storia condivisa e consolidata. Analogamente, può nascere all'interno di un Polo tecnico-professionale collegato ad una specifica filiera o in correlazione con un Istituto Tecnici Superiori.

Il **CTS/CS di territorio** può andare incontro alle esigenze di scuole collocate in contesti in cui vi sono difficoltà a reperire referenti aziendali, accompagnando le scuole nell'esperienza di alternanza scuola lavoro che, se declinata attraverso l'impresa formativa simulata¹⁷, può essere resa più concreta e aderente ai reali processi produttivi.

¹⁷ L'impresa formativa simulata è trattata al paragrafo 9 della presente Guida operativa.

b. Coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica

La **progettazione dei percorsi in alternanza**, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «*comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale*»¹⁸, presuppone l'integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l'alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l'esperienza e per elaborarla/rielaborarla all'interno di un contesto operativo.

¹⁸ D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, a norma dell'art. 4, cc. 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Dalle esperienze maturate dalle scuole emergono le seguenti indicazioni rispetto alle attività utili per l'elaborazione di un progetto di alternanza da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa:

- **definire le competenze attese dall'esperienza di alternanza**, in termini di orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- **progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare**, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire;
- **preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro**, programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio;
- **sensibilizzare e orientare gli studenti** a riflettere sulle loro attese relative all'esperienza lavorativa;
- **stimolare gli studenti all'osservazione** delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell'impresa o nell'ente ospitante;
- **condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori** dall'aula;
- **documentare l'esperienza** realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT);
- **disseminare** i risultati dell'esperienza.

È evidente come l'alternanza contribuisca alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell'offerta formativa triennale¹⁹. La legge individua, tra i numerosi obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel piano triennale, avvalendosi anche di un **organico potenziato di insegnanti**, l'incremento dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione²⁰.

Data la quantità e la qualità degli obiettivi individuati dalla legge, è possibile per le istituzioni scolastiche **personalizzare il Piano** per rispondere meglio alle esigenze formative ed educative rilevate. In ogni caso, le attività programmate nel progetto di alternanza scuola lavoro sono esplicitate, oltre che nel Piano dell'Offerta Formativa, anche nel **Patto educativo di corresponsabilità** sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.

¹⁹ Vedere legge n.107/2015 art.1, comma 14.

²⁰ Legge 107/2015, art.1, comma 7, lettera o).

c. **Tempi e metodi di progettazione**

L'attività di alternanza si configura come un **percorso unico e articolato** da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed **equivalenza formativa** tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.

Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Per garantire l'unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa, sia redatto a livello Dipartimentale.

L'alternanza non è dunque un'esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculum ma va programmata in una **prospettiva pluriennale**. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, *project work* in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all'estero, in un processo graduale articolato in fasi.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d'estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali.

Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l'inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell'ambito dell'**orario annuale dei piani di studio** oppure nei **periodi di sospensione delle attività didattiche** come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato.

Nell'ambito dell'autonomia negoziale, per lo svolgimento dell'attività legata all'alternanza, ai docenti tutor scolastici potrà essere riconosciuto un compenso nella misura definita dalla contrattazione di istituto, con risorse a carico del Fondo di istituto e/o delle somme assegnate alla scuola per le attività di alternanza.

È importante, in particolare, che l'esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di **orientamento** che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all'esperienza che li attende. L'attività di orientamento va concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale. Nell'ipotesi di scelte che indirizzino lo studente verso percorsi universitari o del sistema terziario non accademico, l'esperienza di alternanza si rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e professionali successive al conseguimento del titolo di studio nel segmento dell'istruzione superiore.

collocamento
temporale
dell'alternanza

Generalmente, in preparazione all'attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione alla struttura in cui si svolgono o al tipo di istituto scolastico frequentato; insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri²¹; quale rapporto dovrà esistere tra l'attività a scuola e l'attività in situazione lavorativa; come è organizzata la struttura ospitante.

È opportuno che l'istituzione scolastica o formativa verifichi preliminarmente che la struttura ospitante individuata offra un contesto anche ambientale adatto ad ospitare gli studenti e risponda ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, generale e specifica. A riguardo, le scuole possono fare riferimento alle organizzazioni presenti su tutto il territorio nazionale che attuano, da tempo, attività di formazione in collaborazione con reti di scuole e singoli istituti, quali per esempio: Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura²², Confindustria (Confederazione generale dell'industria italia-

²¹ L'articolo 1, comma 37, della legge 107/2015, prevede l'adozione di un Regolamento, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche, contenente la **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro**, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente, di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Tale Regolamento è attualmente in fase di approvazione.

²² Le **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di

na), Confartigianato (Confederazione nazionale delle imprese artigiane e delle piccole imprese), Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), CUP²³.

Il **periodo in contesti lavorativi** nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l'attività formativa esterna; si conclude con la **valutazione congiunta** dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.

competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. L'ente pubblico che unisce, rappresenta, realizza e gestisce attività per le Camere di commercio è denominato Unioncamere e opera a livello internazionale anche grazie alla rete delle Camere di commercio all'estero. Tra le diverse funzioni, le Camere di commercio lavorano nell'ambito della cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. Inoltre, le Camere di commercio sono soggetti tenutari del Registro delle imprese e dell'Anagrafe delle attività imprenditoriali. In attesa che sia pienamente operativo il Registro nazionale dell'alternanza scuola lavoro, previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche possono contattare le Camere di commercio per avviare collaborazioni e percorsi congiunti di alternanza scuola lavoro.

²³ Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali costituito tra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e dei Collegi professionali.

È noto che la buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l'**informazione**, la **comunicazione** e la **documentazione**; ciò appare valido anche per i progetti di alternanza.

Per attivare i possibili punti di riferimento e garantire il coinvolgimento della potenziale utenza, la maggior parte delle scuole ritiene necessario promuovere attività per la diffusione delle informazioni, la distribuzione di materiale, la realizzazione di attività di orientamento per gli studenti.

La comunicazione del progetto all'interno della scuola vede la partecipazione di docenti, studenti e famiglie. Inoltre, in genere, le realtà locali vengono anch'esse coinvolte nella diffusione del progetto.

Spesso le scuole con esperienze di progetti di alternanza ne promuovono il sostegno e la diffusione attraverso una rappresentanza di studenti che possa costituirsi come referenti *peer to peer*.

Per l'informazione vengono utilizzati anche dibattiti, contatti con la stampa e le tv locali, sportelli dedicati.

d. Progettazione del curriculum integrato dell'alunno

La progettazione richiede l'uso di strumenti adeguati, come i repertori dei processi di lavoro e delle competenze, le banche dati di imprese e di altre strutture ospitanti, le schede per le diverse tipologie di imprese (descrizione di processi, ruoli, funzioni ecc.) e la dotazione di un chiaro profilo degli studenti, in modo da coordinare gli interventi in funzione delle loro caratteristiche.

Nella progettazione di un curriculum che individui come uno dei suoi pilastri l'alternanza, l'attività realizzata in contesti operativi costituisce una vera e propria **combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro**, predisposte grazie alla collaborazione tra il tessuto produttivo e la scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire competenze utili per sviluppare una **cultura del lavoro** fondata sull'esperienza diretta.

La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi di formazione in aula a quelli di formazione nelle strutture ospitanti.

L'intento è di costruire un processo che veda, nel corso degli anni scolastici, un **crescente coinvolgimento degli studenti** nelle attività presso le imprese o gli enti, accompagnato dall'evoluzione delle finalità dell'alternanza da obiettivi puramente orientativi ad obiettivi finalizzati all'acquisizione di competenze lavorative e trasversali attraverso l'esperienza, secondo i concetti di gradualità e progressività.

collaborare tra il
tessuto produttivo
e la scuola

Data la dimensione curricolare dell'attività di alternanza, le **discipline sono necessariamente contestualizzate e coniugate con l'apprendimento mediante esperienza di lavoro.**

La descrizione degli esiti di apprendimento, viene **condivisa sin dalla fase di progettazione**, accogliendo anche gli elementi forniti dai tutor al consiglio di classe, ed è alla base del riconoscimento dei crediti anche per un eventuale passaggio dello studente in percorsi di apprendistato o in altri indirizzi di studi. La progettazione definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la **certificazione finale**.

Un tale processo, costruito in modo logico e organico, non solo consolida, negli studenti, l'incontro con il mondo del lavoro, ma diviene un'esperienza orientante, volta a favorire la conoscenza del sé e della società contemporanea, a sperimentare come risolvere problemi, a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità (imprenditività), etica del lavoro.

Tutti i dati utili all'orientamento e all'accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza, sono presenti nel **curriculum dello studente**²⁴.

²⁴ Legge 107/2015 art. 1 comma 28

Il Ministero dell'istruzione, d'intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, ha già avviato l'iter di definizione del decreto contenente il regolamento relativo alla **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro**, che tra l'altro dà allo studente la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi realizzati con il proprio indirizzo di studi.²⁵

Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una **scheda di valutazione sulle strutture** con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

La **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all'attribuzione del **credito scolastico**.

²⁵ Legge 107/2015 art.1, comma 37. La Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro è adottata con Decreto del Ministro dell'istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nel caso di coinvolgimento di Enti pubblici, sentito il Forum dell'Associazioni studentesche.

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del **certificato** rilasciato ai sensi dell'articolo 6 dei dd.PP. RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell'articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei. All'uopo, può ricorrere al **modello allegato** all'Ordinanza annuale sugli **esami di Stato**, indicando le competenze acquisite in alternanza.

e. Percorso formativo personalizzato

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l'acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.

La personalizzazione dei percorsi riguarda:

- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell'alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità;
- studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette "eccellenze").

Su un altro fronte la personalizzazione riguarda:

- **le strutture ospitanti** selezionate per accogliere gli studenti;
- la costituzione di **“gruppi di scopo”**, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, capaci di condividere in modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare rapporti di fiducia e capacità di comunicazione.

È lasciata alla responsabilità di ogni singola istituzione scolastica la scelta di come individuare gli allievi rispetto alle strutture ospitanti. Fermo restando che l'alternanza coinvolge tutti gli studenti, le scuole possono decidere di selezionare gli abbinamenti (studenti-impresa o ente), all'interno di un'unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. È evidente che la prima opzione è di più facile gestione in quanto richiede l'adesione e il coinvolgimento di un unico Consiglio di Classe con un impatto organizzativo sul sistema scuola più contenuto.

In tutti i casi, la realizzazione dei percorsi di alternanza provoca ricadute, sia sul piano progettuale sia su quello organizzativo, di cui la scuola deve tener conto.

scelta della struttura

5

Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

modalità di
attuazione
dell'alternanza

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 77/2005, *“i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni”* allo scopo stipulate.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite **convenzioni**, attivate con una platea di soggetti (c.d. **strutture ospitanti**), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

enti ospitanti

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell'impresa formativa simulata, di cui si tratterà diffusamente al paragrafo 9 della presente Guida operativa.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti.

Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica ivi stabilite, come si è detto, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da realizzare all'estero.

I periodi di alternanza sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

I percorsi in alternanza, che, come si è già avuto modo di illustrare, per l'anno scolastico 2015/2016 sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione, dall'anno scolastico 2016/2017 rientrano nell'alveo del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**, introdotto dall'articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015. Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.